

REVISIONE, SOSPENSIONE, REVOCA DELLA PATENTE

Revisione della patente

Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti o il Prefetto, per le violazioni derivanti dalla guida sotto l'influenza dell'**alcool** o di sostanze **stupefacenti** possono disporre che i trasgressori siano sottoposti a visita **medica** presso la commissione medica locale, o a sostenere un **esame** di idoneità per l'accertamento sulla persistenza dei requisiti **fisici** e **psichici** prescritti o dell'idoneità **tecnica**. L'esito è comunicato agli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'eventuale **sospensione** o **revoca** della patente.

I responsabili medici delle unità di **terapia intensiva** o di **neurochirurgia** sono obbligati a comunicare i casi di **coma** superiore a **48 ore** agli uffici del Dipartimento per i trasporti e i soggetti del coma sono tenuti alla **revisione** della patente. La successiva idoneità sarà valutata dalla commissione medica locale, e dal personale medico dell'unità riabilitativa.

La **revisione** della patente, scatta automaticamente per il conducente coinvolto in un incidente stradale che ha causato **lesioni gravi** alle persone e commesso una violazione che prevede la sanzione accessoria della **sospensione** della patente.

La **revisione** della patente scatta automaticamente quando il conducente minore di **18 anni** viola una norma del Codice della strada che prevede la sanzione accessoria della **sospensione** della patente.

Per i titolari della patente che non si sono sottoposti nei termini previsti, agli **accertamenti** fisici, psichici o tecnici richiesti dal Dipartimento per i trasporti o dal Prefetto, è sempre disposta la **sospensione** fino al superamento degli accertamenti con esito positivo.

Sospensione della patente

La patente è **sospesa**, per la durata stabilita nel provvedimento di **interdizione** alla guida quale sanzione accessoria, prevista per la violazione della norma.

La patente è **sospesa** a tempo **indeterminato** qualora dall'esito dell'accertamento sanitario, per la conferma o la revisione, risulti la temporanea **perdita** dei requisiti fisici e psichici, fintanto che l'interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale che attesti il recupero. Il provvedimento di sospensione è atto **definitivo**.

Per i casi su descritti la patente è sospesa dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, mentre nei restanti casi la patente è **sospesa** dal

Prefetto del luogo di residenza del titolare e, per le patenti rilasciate in uno Stato estero dal Prefetto del luogo dove è stato commesso il fatto.

Revoca della patente

La patente è **revocata** dagli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri:

- Quando il titolare non è in possesso, con carattere **permanente**, dei requisiti fisici e psichici prescritti;
- Quando il titolare sottoposto agli accertamenti per la revisione non risulta più **idoneo**;
- Quando il titolare ottiene la **sostituzione** della patente con altra rilasciata da uno Stato estero;

Quando vengono a cessare i motivi, che hanno determinato la revoca della patente, l'interessato dopo aver sostenuto l'**esame** e in possesso dei **requisiti** fisici e psichici, può ottenere una nuova patente di categoria non superiore a quella revocata.

Nell'ipotesi di perdita con carattere **permanente** dei requisiti fisici e psichici la revoca della patente, è atto **definitivo**.

A chi rivolgersi

In caso di dubbi, o per richiesta di aiuto, è possibile rivolgersi alle sedi territoriali Adiconsum, (reperibili alla voce "Dove siamo"), per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale.